



ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,812,500 — Capitale versato L. 3,543,750

Fondi di garanzia L. 161,600,785,07 — Cauzione versata al Regio Governo L. 20,080,280.—

N. 67.

Bollettino Mensile

SETTEMBRE 1898

Ramo Vita

MESE	PRODUZIONE				DANNI
	PROPOSTE PRESENTATE		POLIZZE EMESSE		ANNUNCIATI
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Agosto	841	6,445,123,97	719	5,661,975,87	324,298,93
Mesi precedenti	6763	53,912,574,00	5712	46,137,757,32	3,014,391,53
Totale	7604	60,357,697,97	6431	51,799,733,19	3,338,690,46

Ramo Incendi

Rischi Industriali

Abbiamo spesso occasione di constatare come non sempre tutti i Signori Agenti si attengano alle nostre istruzioni nella trattazione degli affari di rischio industriale, dando così luogo ad errori e conseguenti reclami delle Compagnie concordate, o quanto meno a ritardi, causati dalla necessità in cui ci troviamo di chiedere schiarimenti o di ordinare rettifiche; ritardi che talvolta possono provocare la perdita dell'affare.

Riteniamo che tale inosservanza delle nostre istruzioni dipenda principalmente dal fatto che taluni Signori Agenti, e specialmente quelli che non hanno frequenti occasioni di trattare affari di rischio industriale, non hanno sempre presenti le circolari, con le quali le istruzioni stesse vennero impartite. Ed appunto per evitare le conseguenze di tali dimenticanze, ogni qualvolta comu-



nichiamo qualche variante alla tariffa concordata, raccomandiamo l'immediata trascrizione in tariffa della variante stessa.

Tutte le disposizioni relative all'applicazione della tariffa concordata (edizione Aprile 1896) risultano dalle circolari N. 197 del 6 Ottobre 1896 - 208 del 1. Novembre 1896 - 112 del 16 Aprile 1897 - 123 del 2 Giugno 1897 - 145 del 10 Novembre 1897 - 166 dell' 8 Dicembre 1897 e 42 del 25 Marzo 1898, e stimiamo opportuno ripetere brevemente qui appresso tutte quelle altre istruzioni che, senza avere una diretta attinenza con l'applicazione della tariffa concordata, insieme alla tariffa stessa ed alle ricordate nostre circolari, devono servir di guida ai Signori Agenti nella trattazione degli affari di rischio industriale:

1. L'emissione delle nuove polizze, le rinnovazioni, sostituzioni, aumenti, diminuzioni e varianti qualsiasi, rimangono subordinate alla preventiva nostra autorizzazione.

Le relative proposte, estese in doppio esemplare su mod. 3 bis (non 3), 6 e 16, devono di volta in volta venir sottoposte al nostro esame, accompagnandole con lettera speciale per ogni affare; la lettera dovrà recare l'intestazione **Rischio Industriale**.

Le proposte devono esser redatte con la massima chiarezza e contenere tutti i dettagli del rischio cui si riferiscono, cioè: - qualità dell'industria, secondo la denominazione usata in tariffa, con l'indicazione delle varie lavorazioni che vi si effettuano e dalle quali dipende l'applicazione di uno od altro membro della rispettiva voce di tariffa; la costruzione e l'uso dei singoli fabbricati, e la loro separazione, sia con spazio vuoto, sia con muro pieno o con tagliafuoco; il numero dei piani, sottotetti e sotterranei, precisando se e quali sieno in comunicazione interna od esterna; il materiale col quale sono costruite le scale ed i pavimenti; il sistema di illuminazione e di riscaldamento; ed infine quant'altro costituisce elemento di tassazione del rischio.

Occorre poi rispondere sempre dettagliatamente al questionario contenuto nelle due ultime pagine del modello 3 bis.

3. Il tipo (in scala metrica o con la esatta indicazione delle aree e delle distanze) è pure necessario.

4. Ordinariamente, nel redigere le proposte, i Signori Agenti, invece che trascrivere integralmente il testo delle condizioni speciali da inserire in polizza, le indicano semplicemente col rispettivo numero d'ordine di tariffa; ciò costituisce un'opportuna economia di tempo. Ma è indispensabile che le condizioni stesse vengano poi inserite in polizza nel testo attualmente vigente, mentre, posteriormente all'ultima edizione della tariffa, talune vennero modificate. — Citiamo ad esempio la condizione per le piccole industrie, il cui nuovo testo venne comunicato con la circolare N. 42 del 25 Marzo a. c.; quella per l'assicurazione dei modelli (N. 60), il cui nuovo testo venne comunicato con circolare N. 208 del 1. Novembre 1896; nonchè la nuova clausola N. 47 b, relativa agli stabilimenti per produzione di energia elettrica ad uso esclu-

sivo di tramways (circolare N. 412 sudd), e quella N. 54 a, relativa ai molini da zolfo (circolare N. 1112 del 16 Aprile 1897).

È superfluo aggiungere che, non solamente i Signori Agenti, ma noi stessi non abbiamo facoltà di alterare minimamente il testo delle condizioni speciali portato dalla tariffa, nè di ometterne alcuna parte od aggiungervi qualche parola, anche se apparentemente insignificante.

5. A proposito delle clausole da inserire in polizza, cade in acconcio di ricordare che quella delle 75m lire non è obbligatoria per i rischi il cui valore non superi le L. 15,000. — Siccome però durante il corso dell'assicurazione l'industria potrebbe raggiungere un maggiore sviluppo, rendendo quindi necessaria l'inserzione in polizza della clausola suindicata, è opportuno che, anche per questi piccoli affari, l'assicurazione venga stipulata mediante contratto da estendersi nel modello 8 bis.

6. Nel modello 9, col quale ci vengono accompagnate le copie delle nuove polizze e degli atti di dichiarazione, dovrà essere sottolineato in rosso il numero di quelle riferentisi ad affari di rischio industriale. E così pure nel modello 26 si dovranno sottolineare in rosso i danni annunciati sopra rischi industriali.

7. Non è qui il caso di ripetere le istruzioni ai Signori Agenti per quanto riguarda i danni: solo rammenteremo che, per patto di Concordato, devesi effettuare in comune la liquidazione dei danni di rischi assunti in coassicurazione. Per cui, essendo in questi casi urgente accordarsi con la o con le coassicuratrici, rendesi tanto più necessario che di tali sinistri, se denunziati per più di L. 1,000, ci venga tosto dato avviso telegrafico. — Per i sinistri denunziati per meno di L. 1,000 in complesso fra tutte le coassicuratrici, basterà darci avviso per lettera nel giorno stesso del loro avvenimento. — È poi superfluo aggiungere che, qualunque sia l'entità del danno, nessuna pratica potrà essere intrapresa dall'Agente, neanche se d'accordo col rappresentante della Compagnia coassicuratrice, senza nostra speciale autorizzazione.

E qui terminiamo, non senza avvertire che, se ci siamo limitati a richiamare l'attenzione sopra quelle disposizioni che più di frequente vediamo dimenticate, s'intende però che non possiamo rinunciare ad esigere l'esatta osservanza altresì di tutte quelle altre che, comunicate a suo tempo con quelle circolari che non vennero mai abrogate. — Perciò invitiamo a rileggere specialmente la circolare N. 1917 del 6 Ottobre 1896, che, riassumendo le norme vigenti per la trattazione degli affari di rischio industriale, abrogava le precedenti relative allo stesso argomento; ed a quelli che non lo hanno già fatto, raccomandiamo nuovamente di riportare in tariffa le varianti comunicate con le circolari:

N. 2018 del 1 Novembre 1896 — 1112 del 16 Aprile 1897 — 1213 del 2 Giugno 1897 — 1415 del 10 Novembre 1897 — 1616 del 8 Dicembre 1897 — 412 del 25 Marzo 1898.



Egregio Sig. Ing. Quirino Dalla Valle
Rappresentante Procuratore della Compagnia delle Assicurazioni
Generali di Venezia in **THIENE**

Sento il bisogno di ringraziare col suo mezzo la Spett. Compagnia delle Assicurazioni Generali di Venezia, la quale, seguendo il sistema che la rese sì potente da occupare il primo posto fra tutte le altre Compagnie, colla consueta correntezza e puntualità mi ha risarcito dei danni recatimi dall'incendio sviluppatosi nella notte del 23 Giugno u. s. nel mio stabilimento in Zugliano. Gradisca, Egregio Ing. i miei più distinti saluti.

Thiene, 23 Luglio 1898.

Nereo Ranzolin


Società anonima Italiana di Assicurazioni
contro gli Infortuni di Milano.

M E S E	D A N N I A N N U N C I A T I		
	SOPRA POLIZZE INDIVIDUALI	SOPRA POLIZZE COLLETTIVE	T O T A L E
Agosto	289	681	970
Mesi precedenti	1353	3374	4727
Totale	1642	4055	5697

Personale

Cessarono dalle funzioni di Agenti viaggiatori i signori *Ingami Ulrico*, *Ledda Luigi*, *Sanguineti Alessandro* e *Sanguinetti Luigi*.

A Firenze è morto l'impiegato signor Dottor *Augusto Braccini*.



La Direzione Veneta

